

**Roma, 30 luglio 2010**  
**Prot. 307**

**EV/**

**CIRCOLARE N. 73 / 2010**  
**AGLI ENTI ASSOCIATI**

**FISCO**

→ ENTI PUBBLICI ECONOMICI  
→ ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

## **OGGETTO**


**Scadenario mensile adempimenti fiscali e contabili: mese di agosto 2010.**

Si trasmette in allegato il prospetto delle scadenze degli adempimenti fiscali e contabili relativo al periodo in oggetto.

Con i migliori saluti.

p. Il Direttore Generale

Venanzio Gizzi



**Allegati:** scadenario agosto

LA FEDERAZIONE ITALIANA PER LA CASA ADERISCE A CISPEL

---

**LE SCADENZE di agosto 2010**

---

I principali adempimenti con scadenza sabato 31 luglio 2010 prorogati a lunedì 2 agosto:

- SOSTITUTI D'IMPOSTA - Modello 770 semplificato ed ordinario – Presentazione
- IMPOSTE E CONTRIBUTI - Somme risultanti dalla dichiarazione
- Modello UNICO - Rateizzazione - Non titolari di partita IVA
- IVA - Rimborsi trimestrali - Presentazione domanda di rimborso o di utilizzazione in compensazione

Da lunedì 26 luglio c.a. sono operative le seguenti Direzioni Provinciali dell'Agenzia delle Entrate:

- Direzione Provinciale I e II di Milano;
- Direzione Provinciale di Brescia;
- Direzione Provinciale di Bergamo

con cui si completa il nuovo assetto organizzativo dell'Agenzia delle Entrate su tutto il territorio nazionale. A seguito della riorganizzazione sono cambiati alcuni "Codici ufficio".

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate

**DETTAGLIO SCADENZE DEL MESE**

<b>1° AGOSTO 2010 – Domenica</b> ( <i>Termine prorogato a lunedì 2 agosto, essendo il giorno 1 agosto domenica</i> )
--

**CONTENZIOSO TRIBUTARIO** - Periodo feriale - Sospensione termini processuali

Nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre 2010 resta sospeso il decorso dei termini processuali anche per le giurisdizioni tributarie (L. 7 ottobre 1969, n. 742).

<b>5 AGOSTO 2010 - Giovedì</b>
--------------------------------

**IRES / IRAP** - Contribuenti soggetti agli studi di settore – Imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali - Versamento con maggiorazione

Per i contribuenti IRES soggetti agli studi di settore, scade il termine di versamento - se non effettuato entro lo scorso 6 luglio 2010 – delle imposte a saldo ed in acconto risultanti dalle dichiarazioni mod. UNICO e mod. IRAP (vd. D.P.C.M 10 giugno 2010), con la maggiorazione dello 0,40 per cento (art. 17, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435).

**IVA** - Adeguamento agli studi di settore - Versamento con maggiorazione

Scade il termine per il versamento - se non effettuato entro lo scorso 6 luglio 2010 - dell'IVA dovuta in caso di adeguamento alle risultanze degli studi di settore (art. 2, comma 2, D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195) con la

maggiorazione dello 0,40 per cento (art. 17, D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435).

I maggiori corrispettivi devono essere annotati, entro lo stesso termine, in un'apposita sezione dei registri di cui agli artt. 23 e 24, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e riportati nella dichiarazione annuale.

Tale importo è inoltre rateizzabile ai sensi dell'art. 15, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, unitamente alle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte sui redditi.

**codice-tributo 6494.**

<b>16 AGOSTO 2010 - Lunedì</b>
--------------------------------

**IVA** - Fatturazione differita - Emissione della fattura

Scade il termine per l'emissione delle fatture relative alle cessioni di beni, comprovate da documenti di trasporto o di consegna, spediti o consegnati nel mese precedente (art. 21, comma 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

**IVA** - Fatture di importo inferiore ad euro 154,94 - Annotazione del documento riepilogativo

**IMPOSTE E CONTRIBUTI** - Somme risultanti dalle dichiarazioni Modello UNICO ed IRAP - Rateizzazione - Titolari di partita IVA

Per i contribuenti che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalle dichiarazioni Modello UNICO ed IRAP, in rate mensili di uguale importo, con l'applicazione degli interessi scade il termine per il versamento della rata mensile dovuta dai titolari di partita IVA.

In ogni caso il pagamento deve essere completato entro il mese di novembre (art. 20, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241).

**codici-tributo:**

- per il versamento del saldo:

**2003** per l'IRES;

**3800** per l'IRAP;

- per il versamento dell'acconto:

**2001** per l'IRES;

**3812** per l'IRAP;

**IMPOSTE SUI REDDITI** - Ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel mese precedente – Versamento

**IMPOSTE SUI REDDITI** - Ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese precedente – Versamento

**IMPOSTE SUI REDDITI** - Ritenute alla fonte – 4% corrispettivi d'appalto o d'opera erogati nel mese precedente

**ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF** - Redditi di lavoro dipendente e assimilati - Versamento

**ASSISTENZA FISCALE** - Imposta trattenuta dal sostituto d'imposta - Versamento

Per i sostituti d'imposta che effettuano le operazioni di conguaglio relative all'assistenza fiscale, scade il termine per il versamento delle somme a saldo e in acconto, trattenute sugli emolumenti o sulle rate di pensione corrisposte nel mese precedente (art. 19, D.M. 31 maggio 1999, n. 164 ; Circ. Ag. Entrate n. 16/E del 27 marzo 2010).

**IVA E RITENUTE ALLA FONTE** - Ravvedimento - Tardivo versamento - Entro 30 giorni dalla scadenza

**IVA** - Scade il termine per l'effettuazione del versamento tardivo - entro trenta giorni - dell'imposta risultante dalla liquidazione periodica, qualora non eseguito entro la scadenza del 16 luglio 2010, con l'applicazione, ai sensi dell'art. 13 ("Ravvedimento"), D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472:

- della sanzione nella misura del 2,5 per cento commisurata all'imposta versata in ritardo, da versare contestualmente alla regolarizzazione;

- del pagamento degli interessi moratori al tasso legale dell' 1 per cento annuo, con maturazione giorno per giorno.

Vedasi al riguardo la C.M. n. 23/E del 25 gennaio 1999.

**Ritenute alla fonte** - Gli stessi criteri trovano applicazione per il versamento (tardivo) delle ritenute alla fonte qualora non eseguito entro la predetta scadenza del 16 luglio 2010.

**Errori formali** - Vedasi al riguardo la circ. dell'Agenzia delle Entrate n. 77/E del 3 agosto 2001.

**codici-tributo:**

**8906** per le ritenute;

**1991** per gli interessi sul ravvedimento IVA.

**IVA** - Imposta risultante dalla dichiarazione annuale - Rateizzazione

Scade il termine per il versamento della rata mensile.

**IVA** - Contribuenti mensili - Mese di luglio 2010 - Versamento  
codice-tributo 6007.

**IVA** - Contribuenti trimestrali – Secondo trimestre 2010 - Versamento

Scade il termine per il versamento dell'imposta a debito risultante dalla liquidazione relativa al secondo trimestre 2010 (art. 7, D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542).

Se l'imposta non supera il limite di 25,82 euro il versamento è effettuato insieme a quella dovuta per il trimestre successivo.

Per i soggetti che effettuano il versamento trimestralmente le somme da versare devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell'1 per cento.

**codice-tributo 6032.**

**INPS** - Contributo alla gestione separata - Versamento

Scade il termine per il versamento del contributo alla gestione separata INPS, sui compensi corrisposti nel mese precedente (D.M. 2 maggio 1996, n. 281), relativi, tra l'altro, a:

- rapporti di collaborazione a progetto (per la disciplina lavoristica vedasi l'art. 61, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276);
- esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è superiore a 5.000 euro ai sensi del citato art. 44, D.L. 30 settembre 2003, n. 269; vd. circ. INPS n. 103 del 6 luglio 2004).

Non sono soggetti a contribuzione i liberi professionisti già assicurati presso casse professionali, relativamente ai redditi assoggettati a contribuzione presso le casse stesse (vd. Circ. INPS n. 112 del 25 maggio 1996).

**24 AGOSTO 2010 - Martedì**

**CONTENZIOSO TRIBUTARIO** – Estinzione delle controversie pendenti in Cassazione – Istanza e versamento

Scade il termine per la presentazione dell'istanza per l'estinzione delle controversie pendenti che originano da ricorsi iscritti a ruolo nel primo grado, alla data del 26 maggio 2010, da oltre dieci anni, per le quali risulti soccombente l'Amministrazione finanziaria dello Stato nei primi due gradi di giudizio. L'istanza è presentata alla competente segreteria o cancelleria con attestazione del pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia, determinato ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, e contestuale rinuncia ad ogni eventuale pretesa di equa ripartizione ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89 (Art. 3, D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla L. 22 maggio 2010, n. 73)

Vedasi al riguardo la Circ. Ag. Entrate n. 37/E del 21 giugno 2010.

**30 AGOSTO 2010 - Lunedì**

**REGISTRO** - Contratti di locazione ed affitto di beni immobili – Versamento imposta

Scade il termine di 30 giorni per il versamento dell'imposta di registro relativo a:

- nuovi contratti pluriennali relativi ad immobili urbani con effetto dal 1° agosto 2010 (versamento della prima annualità o per l'intero periodo);
- contratti pluriennali relativi ad immobili urbani (annualità successive alla prima, con inizio dal 1° agosto 2010);
- cessioni, risoluzioni, proroghe con effetto dal 1 agosto 2010.

Per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani di durata pluriennale l'imposta può essere assolta:

- a) annualmente sull'ammontare del canone relativo a ciascun anno, ovvero
- b) sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto. In tal caso è prevista una riduzione sull'imposta dovuta (art. 17 e art. 5, Tariffa del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

Per i contratti agevolati di cui all'art. 2, comma 3, L. n. 431/1998, la base imponibile è pari al 70 per cento del corrispettivo annuo (art. 8, comma 1, citata L. n. 431/1998).

Immobili strumentali - In materia di locazioni di immobili strumentali, si vedano l'art. 35, commi 8 e seguenti, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, nonché i chiarimenti forniti con le circ. dell' Agenzia delle Entrate n. 27/E e n. 28/E del 4 agosto 2006 e n. 33/E del 16 novembre 2006.

#### **Codici - tributo:**

- 115T** - contratti di locazione - prima annualità; **112T** - contratti di locazione - annualità successive; **107T** - contratti di locazione - intero periodo; **114T** - contratti di locazione - proroga;  
**113T** - contratti di locazione - risoluzione; **110T** - contratti di locazione - cessione.

Contratti pluriennali – annualità successive alla prima con inizio 1 gennaio – In caso di registrazione telematica il versamento va effettuato mediante modello F23 telematico.

### **31 AGOSTO 2010 - Martedì**

#### **IVA - Adempimenti di fine mese**

Scade il termine per effettuare, ad esempio, gli adempimenti per Fatture integrative, Scheda carburanti, Rilevazione dei chilometri.

#### **IVA - Autofatture**

Scade il termine per l'emissione dell'autofattura da parte del cessionario o committente che non ha ricevuto, entro il mese precedente, la fattura relativa ad operazioni effettuate nel mese ancora precedente (art. 46, comma 5, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427).

#### **BOLLO - Pagamento in modo virtuale - Versamento rata**

Scade il termine per il versamento della rata bimestrale per i soggetti autorizzati a corrispondere il tributo in modo virtuale, in base alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio scorso (art. 15, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642).

N.B.: a partire dal mese di febbraio può essere scomputato l'acconto versato ai sensi dell'art. 6, D.L. 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla L. 27 dicembre 2004, n. 307.

#### **TASSE AUTOMOBILISTICHE - Rinnovo**

Scade il termine per il rinnovo delle tasse automobilistiche, per le quali il periodo di validità è scaduto nel mese precedente